



Presidenza del Consiglio dei Ministri

STRUTTURA DI SUPPORTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL
TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

FAQ – Ordinanza n. 55/2026 – aggiornate al 10 luglio 2026

1. Quali sono i criteri di costo per il ripristino dei terreni aziendali colpiti da materiale alluvionale?

Per il ripristino dei terreni costituenti le superfici aziendali colpiti da deposito di materiale alluvionale (sabbia, limo, argilla e residui vegetali), di cui all'art. 3 bis comma 4, si applica il costo parametrico pari a €369,00 per ettaro, valido per tutte le superfici aziendali interessate dall'esondazione, indipendentemente dallo spessore del deposito.

Se tale importo non copre i costi reali sostenuti, è sempre possibile procedere con una computazione analitica, basata sui prezzi vigenti, anche in assenza di accumuli di materiali detritici quali legname e/o massi e pietre di grande dimensione.

La presente si applica anche ai casi previsti dall'art. 3 della OCS 55/2026.

2. Come vengono valutati i lavori di ripristino, espressi in costi orari, eseguiti direttamente dall'imprenditore agricolo?

Quando l'imprenditore esegue direttamente in proprio i lavori di ripristino dei terreni, la verifica dei costi e delle ore lavorate è demandata al perito incaricato, che deve attestare la regolarità dell'esecuzione utilizzando l'apposito Allegato 10 introdotto dall'Ordinanza 55/2026).

Il perito controlla i documenti messi a disposizione (a titolo esemplificativo: timesheet, cedolini, ecc.) e verifica che le ore dichiarate siano congrue rispetto ai lavori svolti e ai mezzi utilizzati. Inoltre, in queste casistiche, è necessario seguire l'iter di aggiornamento delle perizie previsto dall'Art. 1-bis dell'Ordinanza 55/2026, oltre quanto previsto dall'art. 3 quater c.1 lett. c) punto ii), garantendo così validità giuridica e copertura degli oneri professionali.

3. Come si gestiscono i contributi per le competenze tecniche per pratiche in rendicontazione o da rendicontare ai sensi dell'Ordinanza 20/2024 senza adesione ai maggiori benefici della OCS 55/2026?

Per le pratiche presentate ai sensi dell'Ordinanza 20/2024 che non usufruiscono dei maggiori benefici previsti dalla OCS 55/2026, è possibile sempre effettuare la rendicontazione a costi reali.

Le prestazioni tecniche della rendicontazione possono essere riconosciute secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 7 lett. a) punto 1 dell'Ordinanza 11/2023, rispettando le percentuali massime

stabilite e in conformità con la normativa sull'equo compenso (legge n. 49/2023), per attività come contabilità a misura e collaudo tecnico amministrativo.

4. Quando si applica il corrispettivo del 6% sugli interventi eseguiti in economia?

Il corrispettivo del 6% sul costo complessivo degli interventi eseguiti in economia, di cui all'art. 3 comma 1 lett. aa) e lett. bb), previsto dall'art. 3 quater comma 2 dell'Ordinanza 55/2026, si applica solo nel rispetto dei massimali percentuali per scaglioni di importo stabiliti dall'art. 3 comma 7 lett. a) dell'Ordinanza 11/2023 e smi.

5. Quale documentazione deve essere allegata alla perizia asseverata ai sensi dell'art. 1-bis dell'Ordinanza n. 55/2026?

L'obbligo documentale è assolto con la produzione della documentazione prevista dall'art. 1-bis e dall'Allegato 3, Sezione 9, dell'Ordinanza n. 55/2026. In particolare, devono essere allegati il Piano Colturale Grafico riferito al momento dell'evento calamitoso, che contiene in forma grafica le informazioni del fascicolo aziendale, relativo all'intera impresa, e le perimetrazioni grafiche delle superfici oggetto di intervento mediante file GPKG, secondo le tipologie di intervento previste dall'art. 1 comma 1 della OCS 55/2026. Per gli interventi di espianto e reimpianto delle colture arboree deve inoltre essere rappresentata la distinzione degli impianti aventi differenti profili tecnologici.

Si conferma che il filtro del Piano Colturale Grafico per Provincia o Comune e l'estrazione dei dati in formato PDF o ZIP per singola particella non è obbligatorio ai sensi dell'Ordinanza n. 55/2026.

6. Le pratiche già definite e concesse possono beneficiare delle condizioni di maggior favore introdotte dall'Ordinanza n. 55/2026?

Sì. Le pratiche già definite e concesse, per le quali non è stata presentata la domanda di rendicontazione, possono presentare domanda per accedere alle condizioni di maggior favore introdotte dall'Ordinanza n. 55/2026, aggiornando la perizia ai nuovi costi parametrici e adeguando i contenuti secondo quanto previsto dall'art. 1-bis.

Diversamente, per le pratiche per le quali è stata già presentata la rendicontazione si hanno due differenti casistiche:

1) per le pratiche in fase di rendicontazione la cui documentazione di rendicontazione è stata presentata a costi reali, quindi con un CME a consuntivo a supporto, si riconosce il valore minimo tra il valore a consuntivo ed il costo parametrico stabilito dalla OCS 55/2026;

2) per le pratiche in fase di rendicontazione, o con rendicontazioni già concluse, per le quali la rendicontazione non è stata presentata con la modalità a costi reali, queste possono beneficiare dell'adeguamento dei costi parametrici previsti dalla OCS 55/2026 chiedendo l'adeguamento al costo parametrico di riferimento dell'OCS vigente al momento della presentazione della rendicontazione o comunque per importi pari al massimo a quelli previsti dalla nuova OCS 55/2026.

7. Come devono essere rendicontati gli interventi di rimozione del materiale alluvionale (limo, argilla e sabbia)?

Per le pratiche già concesse o in fase di rendicontazione con costi richiesti superiori al parametro di € 369/ha, la rendicontazione può essere effettuata a consuntivo secondo la disciplina previgente oppure, in alternativa, può essere richiesto il costo parametrico previsto dall'art. 3-bis, comma 4, lettera a), adeguando la perizia e la documentazione ai contenuti dell'Ordinanza n. 55/2026.

Qualora nella perizia asseverata fosse già stata attestata la presenza del deposito di materiale alluvionale, ma non fosse stato richiesto alcun contributo in quanto non previsto dalla disciplina previgente, è possibile richiedere il costo parametrico previsto dall'Ordinanza n. 55/2026.

Per l'intervento minore per la rimozione di limo e residui vegetali si intendono sia l'asportazione del materiale con deposito all'interno dell'azienda sia il livellamento e la redistribuzione del materiale finalizzati al successivo ripristino del terreno.

8. Come si applicano i prezzi del Tariffario Opere Pubbliche nel caso di lavori svolti in economia?

L'utilizzo del Tariffario Opere Pubbliche, nei casi previsti dall'art. 1-bis, comma 4, dell'Ordinanza n. 55/2026, segue le medesime regole di ammissibilità della spesa previste per gli altri prezzi.

Non sono previste decurtazioni automatiche della manodopera, salvo i casi di duplicazione dei costi con personale aziendale già rendicontato.

Per le lavorazioni eseguite in economia valorizzate dal perito ricorrendo alle voci riportate nel Tariffario Opere Pubbliche è ammessa la decurtazione del 10% riferita all'utile d'impresa, secondo quanto previsto dal prezzo.

9. Quale documentazione deve essere allegata nei casi previsti dalle FAQ relative all'Allegato 10?

Si conferma che la documentazione da allegare è esclusivamente quella prevista dall'Allegato 10 dell'Ordinanza n. 55/2026.

10. È necessario aggiornare il Modello 1 in caso di aggiornamento del piano dei costi?

Sì. Ai fini della completezza e della coerenza documentale della pratica, è richiesta la presentazione del Modello 1 aggiornato ai sensi dell'Ordinanza n. 55/2026, sottoscritto dal beneficiario o dal soggetto delegato.

11. Come si applicano le disposizioni dell'Ordinanza n. 55/2026 agli interventi di rimozione del materiale alluvionale?

Per tale fattispecie si rinvia a quanto precisato nella risposta al quesito n. 7.

12. Le fotografie ex ante sono obbligatorie?

No. L'espressione 'se disponibile' non introduce un obbligo documentale.

È necessario che la documentazione prevista dall'Ordinanza n. 55/2026 consenta comunque di individuare in modo univoco l'estensione del danno, la tipologia del danno e la coerenza degli interventi di ripristino proposti.

13. È necessario aggiornare il Modello 5 di Procura Speciale?

Qualora non siano variati nè il soggetto beneficiario nè il tecnico incaricato, non è necessario aggiornare il Modello 5 di Procura Speciale.

14. Come devono essere calcolate le spese tecniche?

Le spese tecniche sono calcolate sull'importo netto dei lavori e sono riconosciute al lordo dell'IVA, se dovuta, oltre alla cassa professionale. Resta fermo il rispetto dei limiti massimi previsti dall'art. 3, comma 7, dell'Ordinanza n. 11/2023 e successive modificazioni.

15. Come si applicano le condizioni di maggior favore introdotte dall'Ordinanza n. 55/2026 alle pratiche già definite nel caso di espianto e reimpianto di colture permanenti?

Per tale fattispecie si rinvia a quanto precisato nella risposta al quesito n. 6.